



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 14/07/2025*

*Numero Registro Dipartimento 1251*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10284 DEL 14/07/2025**

**Oggetto:** PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' "FARMACIA ADRIATICA S.N.C. DELLA DOTT.SSA C. PARONCILLI E C." DALLA FORMA IN NOME COLLETTIVO NELLA FORMA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA MANZONI S.R.L." – TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 5 DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “*Salute e Welfare*”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità*”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)*”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “*Salute e Welfare*” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

**PREMESSO** che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n. 2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. n. 3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;

-**CHE** con DDG n. 6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori;

-**CHE** con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria, demandando altresì al competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute l'adozione di ogni successivo provvedimento;

-**CHE** con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;

-**CHE** con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, successivamente rettificato con DDS n. 11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;

-**CHE** il giorno 7 giugno 2016, in Cosenza, con atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo a rogito notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro Repertorio n. 92.760, Raccolta n. 39.725, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 8 giugno 2016 al n. 6029 Serie 1T, le farmaciste dott.sse Altimari Ilaria, Paroncilli Carmela, Bellizzi Caterina e Tolisano Domenica, hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "*Farmacia Adriatica S.n.c. della dott.ssa C. Paroncilli e C.*", avente sede legale nel Comune di Barletta (BAT) - via Palmitessa nn. 34/36 e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione anche di più farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Adriatica S.n.c. della dott.ssa C. Paroncilli e C.*", fissato in euro 10.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci costituenti come segue:

- dott.ssa Paroncilli Carmela, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
- dott.ssa Altimari Ilaria, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
- dott.ssa Bellizzi Caterina, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
- dott.ssa Tolisano Domenica, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 25% del capitale sociale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 8131 del 24 luglio 2017, all'esito del primo interpello del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche indetto con DGR n. 1/2013, si è provveduto ad assegnare la sede farmaceutica di nuova istituzione n. 5 del Comune di Montalto Uffugo (CS) così descritta: "*Comprende il centro abitato di Località Insidia e Località Pianette così delimitata: Nord: Torrente Annea; Ovest: Ponte Malefabbricato - Loc. Vignale; Sud: Loc. Vignale - Loc. Serra di Lipari; Est: Loc. Serra di Lipari - Loc. Martorano - Via Misasi - Via Giovambattista Vico*" all'associazione individuata con prot. n. 000719 - 19-02-2013 – 180, costituita dalle farmaciste dott.ssa Altimari Ilaria (referente), Paroncilli Carmela, Bellizzi Caterina e Tolisano Domenica, classificatasi alla posizione n. 27 della graduatoria approvata con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017;

-**CHE** il giorno 29 gennaio 2018, in Cosenza, con atto pubblico di modifica dei patti sociali a rogito notaio Espedito Claudio Cristofaro, Repertorio n. 95.425, Raccolta n. 41.565, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 5 febbraio 2018, i soci della società "*Farmacia Adriatica snc della dott.ssa C. Paroncilli e C.*", all'unanimità, hanno deliberato di trasferire da Barletta (BAT) - Via Palmitessa nn. 34/36 a Montalto Uffugo (CS) - Via Alessandro Manzoni, nonché di modificare e riformulare l'oggetto sociale come segue: << *la società ha per oggetto l'esercizio di farmacie ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificata dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dal D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012* >>;

**-CHE** con decreti dirigenziali n. 5633 dell'1 giugno 2018 e n. 8241 del 25 luglio 2018 si è provveduto a riconoscere la titolarità della 5<sup>a</sup> sede farmaceutica urbana del Comune di Montalto Uffugo (CS), di nuova istituzione, così descritta: *“Comprende il centro abitato di Località Insidia e Località Pianette così delimitata: Nord: Torrente Annea; Ovest: Ponte Malefabbricato - Loc. Vignale; Sud: Loc. Vignale - Loc. Serra di Lipari; Est: Loc. Serra di Lipari - Loc. Martorano - Via Misasi - Via Giovambattista Vico”*, in capo alla società avente ragione sociale *“Farmacia Adriatica snc della dott.ssa C. Paroncilli e C.”*, esercente l'attività di farmacia sotto il marchio aziendale e la denominazione commerciale *“Farmacia Manzoni”*, nonché ad autorizzare la medesima Società all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica sopra meglio individuata, nei locali ubicati alla Via Alessandro Manzoni snc, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Altimari Ilaria, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

**-CHE** il giorno 8 giugno 2021, in Cosenza, con atto pubblico di modifica dei patti sociali di S.n.c. a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 8615, Raccolta n. 6721, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 12 giugno 2021 al n. 10049 Serie 1T, la dott.ssa Domenica Tolisano, con il consenso degli altri soci, ha ceduto ai medesimi, che hanno accettato ed acquistato, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della Società *“Farmacia Adriatica S.n.c. della dott.ssa C. Paroncilli e C.”* del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 25 % del capitale sociale, come di seguito dettagliato:

- alla dott.ssa Paroncilli Carmela una porzione della quota di partecipazione del valore nominale di euro 834,00, pari all'8,34 % del capitale sociale;
- alla dott.ssa Altimari Ilaria una porzione della quota di partecipazione del valore nominale di euro 833,00, pari all'8,33 % del capitale sociale;
- alla dott.ssa Bellizzi Caterina una porzione della quota di partecipazione del valore nominale di euro 833,00, pari all'8,33 % del capitale sociale;

**-CHE** a seguito delle suddette cessioni di quote la dott.ssa Tolisano Domenica ha cessato di far parte della compagine della società *“Farmacia Adriatica S.n.c. della dott.ssa C. Paroncilli e C.”*, che risultava composta dalle dott.sse Paroncilli Carmela, Altimari Ilaria e Bellizzi Caterina;

**-CHE** per effetto delle suddette cessioni di quote sociali il capitale della società *“Farmacia Adriatica S.n.c. della dott.ssa C. Paroncilli e C.”*, fissato in euro 10.000,00, risultava ripartito tra i soci come segue:

- dott.ssa Paroncilli Carmela, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.334,00, pari al 33,34% del capitale sociale;
- dott.ssa Altimari Ilaria, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,00, pari al 33,33% del capitale sociale;
- dott.ssa Bellizzi Caterina, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,00, pari al 33,33% del capitale sociale;

**-CHE** l'art. 11, comma 7, del D.L. n.1/2012 – convertito con modificazioni dalla legge n.27/2012- come modificato dall'art.1, comma 163 della legge n.124 del 4 agosto 2017, dispone: *«Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità»* ;

- **CHE** il summenzionato atto pubblico di cessione di quote è stato stipulato successivamente al decorso del termine triennale di mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, previsto dall'art.11, comma7 del D.L. n. 1/2012 – convertito con modificazioni dalla legge n.27/2012 – come modificato dall'art.1, comma 163, della legge n.124 del 4 agosto 2017, decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica (D.D.G. n. 5633 dell'1 giugno 2018);

**-CHE** con decreto dirigenziale n. 9713 del 29 settembre 2021 si è provveduto a prendere atto della variazione intervenuta, a seguito di cessioni di quote sociali, nella compagine della società in nome collettivo avente ragione sociale *“Farmacia Adriatica S.n.c. della dott.ssa C. Paroncilli e C.”* - titolare della sede farmaceutica urbana n. 5 del Comune di Montalto Uffugo (CS), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa sita alla via Alessandro Manzoni snc in virtù dei decreti dirigenziali n. 5633 dell'1 giugno 2018 e n. 8241 del 25 luglio 2018 – avente già come unici soci le farmaciste dott.sse Paroncilli Carmela, Altimari Ilaria e Bellizzi Caterina, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Altimari Ilaria, in possesso dei prescritti requisiti e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** con nota del 9 giugno 2025, trasmessa a mezzo PEC dell'11 giugno 2025, successivamente integrata con PEC del 13 giugno 2025, conservate in atti, la dott.ssa Paroncilli Carmela, in qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Manzoni S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Montalto Uffugo (CS), Via Alessandro Manzoni snc, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., la trasformazione della società "*Farmacia Adriatica S.n.c. della dott.ssa C. Paroncilli e C.*" dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Manzoni S.r.l.*", come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 29 aprile 2025, in Cosenza, con atto pubblico di trasformazione di società in nome collettivo in società a responsabilità limitata a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 13.609, Raccolta n. 10.663, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 16 maggio 2025 al n. 9331 Serie 1T, i soci della società "*Farmacia Adriatica S.n.c. della dott.ssa C. Paroncilli e C.*", hanno deciso di trasformare la suddetta Società in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata con la denominazione sociale "*Farmacia Manzoni S.r.l.*", in base alle risultanze della relazione di stima del patrimonio sociale redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 2465 e 2500-ter Cod. Civ. ed asseverata con giuramento con atto pubblico a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta - Repertorio n. 13.269 del 30 gennaio 2025;

-**CHE** sulla base del patrimonio netto della società risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società "*Farmacia Manzoni S.r.l.*", derivante dalla trasformazione, è stato rideterminato in euro 30.000,00, interamente sottoscritto e versato, e all'attualità risulta ripartito tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione già rispettivamente possedute dai soci stessi nel capitale della società trasformata, come segue:

- Paroncilli Carmela, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 33,34% del capitale sociale;
- dott.ssa Altimari Ilaria, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;
- dott.ssa Bellizzi Caterina, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- stante la natura giuridica dell'atto di trasformazione, la società derivante dalla trasformazione "*Farmacia Manzoni S.r.l.*" ha mantenuto in capo a sé i rapporti giuridici attivi e passivi già instaurati a nome della società trasformata "*Farmacia Adriatica S.n.c. della dott.ssa C. Paroncilli e C.*"; devono pertanto essere volturate alla società nella sua nuova forma e nuova denominazione, tra l'altro, le licenze e autorizzazioni amministrative ed ogni altra ragione attiva e passiva della società trasformata, cosicché la società derivante dalla trasformazione subentri in tutto e per tutto nel patrimonio della società trasformata;
- la società derivante dalla trasformazione, corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Manzoni S.r.l.*" ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio di farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Manzoni S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata alla dott.ssa Altimari Ilaria, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;
- sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

**RITENUTO** necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

## VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC dell'11 giugno 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dai soci della società "Farmacia Manzoni S.r.l.", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dai soci della società "Farmacia Manzoni S.r.l.", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "Farmacia Manzoni S.r.l.", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la comunicazione antimafia liberatoria Prot. n. PR\_CSUTG\_Ingresso\_0077198\_20250613 del 10/07/2025, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico della società "Farmacia Manzoni S.r.l." e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono, alla data di rilascio della comunicazione, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI PRENDERE ATTO** della trasformazione della società avente già ragione sociale "Farmacia Adriatica S.n.c. della dott.ssa C. Paroncilli e C." dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "Farmacia Manzoni S.r.l.", titolare della sede farmaceutica n. 5 del Comune di Montalto Uffugo (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla via Alessandro Manzoni snc (P. IVA 07909480720) in virtù dei decreti dirigenziali n. 5633 dell'1 giugno 2018 e n. 8241 del 25 luglio 2018, avente all'attualità quali unici la dott.ssa Paroncilli Carmela, la dott.ssa Altimari Ilaria e la dott.ssa Bellizzi Caterina, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Altimari Ilaria, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

**2. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

**3. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

**4. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

**5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**CALABRO' TOMMASO**

(con firma digitale)